

per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le obbligazioni di SACE S.p.A. per la copertura di cui sopra sono assistite dalla garanzia dello Stato.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La copertura finanziaria degli impegni assumibili da SACE a valere sull'istituita sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dotata di autonomia evidenza contabile e in ogni caso entro il limite massimo di 5 miliardi di euro, insiste sulle risorse disponibili sul menzionato Fondo (art. 1, comma 14, DL n. 23/2020) le cui disponibilità ammontano, al 30 giugno 2023, a circa 23 miliardi di euro, che risultano sufficienti a coprire le potenziali escussioni attese, dal momento che data la natura onerosa e a mercato della garanzia, queste verranno alimentate da premi quantificati secondo una metodologia idonea ad assicurare la piena auto sostenibilità del regime. Non risulta pertanto necessario un rifinanziamento del Fondo.

Dal punto di vista degli effetti sul gettito, la disposizione è foriera di determinare due effetti di segno opposto. L'obbligo a carico delle imprese di assicurarsi contro tali rischi determinerà in primo luogo un incremento delle imposte sui premi assicurativi. D'altra parte, il costo sostenuto dalle imprese rientra tra le spese inerenti e quindi è un costo deducibile nella determinazione del reddito. Per prassi, tali effetti non vengono rilevati in sede di valutazione in quanto legati alla redditività dei soggetti interessati.

In questo caso, tuttavia, c'è un obbligo per legge, circostanza che appare suscettibile di determinare una maggiore spesa a carico delle imprese, che però in sede di determinazione del reddito potrebbero agire in senso riduttivo su altri costi, mantenendo un livello di reddito inalterato. Per questi motivi, non appare necessario stimare effetti e, in ogni caso, considerando tutti e due gli effetti sopra richiamati, la valutazione complessiva della norma dovrebbe andare nella direzione di una sostanziale invarianza considerando gli effetti compensativi tra la maggiore imposta sui premi assicurativi e la perdita sulle IIDD per la deducibilità dei premi corrisposti.

ART. 25
(Istituzione del fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

Comma 1. La disposizione introduce disposizioni di natura ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza competenti provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Titolo V
Lavoro, famiglia, pari opportunità e politiche sociali

Capo I
Lavoro e politiche sociali

ART. 26
(Modifiche alla determinazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)

Comma 1. La disposizione è diretta, per i soggetti che accedono al pensionamento con il trattamento liquidato interamente con il sistema contributivo (soggetti con il primo accredito contributivo dal 1/1/1996) a:

- a) ridurre da 1,5 volte l'assegno sociale a 1 volta l'assegno sociale la soglia (dal 2012 rivalutata con la media mobile quinquennale della variazione del PIL nominale, nel 2023 a normativa vigente tale soglia è pari a 754,91 euro) di importo pensionistico da maturare per accedere al pensionamento di vecchiaia al requisito anagrafico di cui all'articolo 24, comma 6 del DL n. 201/2011 (SRA, Statutory retirement age, nel 2024 pari a 67 anni) e 20 anni di contributi (si prescinde dall'importo soglia di 1,5 volte l'assegno sociale in presenza di un'età pari a SRA+4 e un'anzianità contributiva minima di 5 anni);



- b) aumentare da 2,8 volte l'assegno sociale a 3,0 volte (ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli) l'assegno sociale la soglia (dal 2012 rivalutata con la media mobile quinquennale della variazione del PIL nominale, nel 2023 a normativa vigente tale soglia è pari a 1.409,16 euro) di importo pensionistico da maturare per accedere al pensionamento anticipato al requisito anagrafico inferiore di 3 anni rispetto a SRA in presenza di un'anzianità contributiva di 20 anni. E' altresì previsto:
- l'adeguamento del requisito contributivo di 20 anni agli incrementi della speranza di vita;
 - il posticipo di tre mesi della decorrenza del trattamento pensionistico una volta maturati i complessivi requisiti previsti;
 - Il riconoscimento del trattamento pensionistico per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per vecchiaia.


Le disposizioni hanno un effetto opposto, il quale, combinato, non pregiudica gli andamenti a normativa vigente di medio-lungo periodo della spesa pensionistica in rapporto al PIL, la sostenibilità delle finanze pubbliche e del debito pubblico.

L'effetto della modifica di cui alla lettera a) è diretto a consentire, rispetto alla normativa vigente, l'anticipo al pensionamento di soggetti che non avrebbero maturato l'importo soglia di 1,5 volte l'assegno sociale o l'avrebbero maturato successivamente al compimento di SRA combinata con l'anzianità contributiva minima di 20 anni. Questo comporta un maggiore onere per anticipo del pensionamento e, qualora ne sussistano i presupposti, un maggiore onere anche per integrazioni di importi che, a normativa modificata, risulterebbero più bassi per i soggetti in condizione di beneficiare di tali integrazioni. Essendo una misura diretta ad anticipare il pensionamento la stessa comporta una diminuzione della crescita potenziale. Sul piano dei parametri di valutazione del sistema pensionistico, adottati anche a livello comunitario, la misura comporta un peggioramento dell'adeguatezza per prestazioni.

L'effetto della modifica di cui alla lettera b) è diretto complessivamente a posticipare il pensionamento dei soggetti che accedono, a normativa vigente, al pensionamento tre anni prima della maturazione di SRA mediante le complessive misure sopra descritte. Questo comporta un minore onere derivante dal posticipo del pensionamento e, sostanziandosi in una misura diretta a posticipare il pensionamento, la stessa comporta un aumento della crescita potenziale. Sul piano dei parametri di valutazione del sistema pensionistico adottati anche a livello comunitario la misura comporta un miglioramento dell'adeguatezza delle prestazioni.

Sul piano specifico degli effetti finanziari gli stessi, attesa la tipologia degli interventi, sono valutabili sostanzialmente nel medio lungo periodo e di seguito si rappresenta fino al 2060 l'indicatore della maggiore incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL derivante dai due interventi separatamente (pensionamento di vecchiaia e pensionamento anticipato) e dall'intervento complessivo.

Revisione requisito di importo soglia per accedere al pensionamento vecchiaia e anticipato nel contributivo - maggiore (+) minore (-) incidenza cumulata della spesa in rapporto al PIL



Al 2040 la maggiore incidenza cumulata della spesa pensionistica in rapporto al PIL dovuta all'intervento di abbassamento della soglia per l'accesso al pensionamento di vecchiaia è pari a 0,5 punti percentuali di PIL e la minore incidenza cumulata in rapporto al PIL della spesa pensionistica in rapporto al PIL dovuta all'intervento di revisione dei requisiti per l'accesso e la decorrenza è pari a 0,4 punti percentuali di PIL. L'effetto complessivo della disposizione in esame al 2040 con riferimento all'indicatore in considerazione evidenzia una maggiore incidenza cumulata della spesa in rapporto al PIL pari a 0,1 punti percentuali di PIL.

Al 2060 la maggiore incidenza cumulata della spesa pensionistica in rapporto al PIL dovuta all'intervento di cui alla lettera a) è pari a 1,2 punti percentuali di PIL e la minore incidenza cumulata in rapporto al PIL della spesa pensionistica in rapporto al PIL dovuta all'intervento di cui alla lettera b) è pari a 1,4 punti percentuali di PIL. L'effetto complessivo della disposizione in esame al 2060 con riferimento all'indicatore in considerazione evidenzia una minore incidenza cumulata della spesa in rapporto al PIL pari a 0,2 punti percentuali di PIL. Ciò consente di neutralizzare a tutto il 2060 l'effetto complessivo sul debito pubblico in rapporto al PIL.

In tali termini il complessivo intervento conferma gli andamenti a legislazione vigente in merito all'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL, al grado di sostenibilità delle finanze pubbliche e del debito pubblico e dei relativi indicatori.

In merito agli effetti finanziari limitati al primo decennio di applicazione, peraltro molto parziale della disposizione in esame che per caratteristiche intrinseche esplica i propri effetti nel medio-lungo periodo si rappresenta quanto segue:

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (migliaia)	Oneri(+) / Risparmi(-)				
		(milioni di euro)				
		Totale oneri pensionistici	TFR settore privato al lordo effetti fiscali	TFR settore privato al netto effetti fiscali	Effetti finanziari complessivi al lordo degli effetti fiscali	Effetti finanziari complessivi al netto degli effetti fiscali
2024	5	27	28	21	55	48
2025	7	45	14	11	59	56
2026	8	60	13	9	73	69
2027	12	76	24	18	100	94
2028	16	102	31	23	133	125
2029	19	115	24	18	139	133
2030	24	115	29	22	144	137
2031	30	137	37	27	174	164
2032	32	102	28	21	130	123
2033	33	111	34	25	145	136

ART. 27
(*Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione*)



Commi 1-5 La disposizione concede la facoltà di riscatto, per il biennio 2024-2025, nella misura massima di cinque anni, di periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. La facoltà di riscatto può essere esercitata dagli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Si precisa che, quale base dati, è stata assunta una rilevazione di carattere amministrativo; nel periodo 2019-2021 sono state evidenziate - per il complesso delle gestioni- 5.500 domande con accoglimento (con una stima – considerate le domande in istruttoria- di circa 6.600 domande nel complesso) per le quali è stato accertato un periodo medio di riscatto pari a circa 2 anni e un onere medio da riscatto pari a 18.300 euro pro capite.

Poiché la proposta in esame riprende quanto già disposto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2019 si ritiene che nel biennio 2024-2025:

- verranno accolte complessivamente circa 1.200 domande derivanti:
 - a) da domande residuali rispetto a quanto già rilevato (trattasi di coloro che non hanno presentato domanda nel periodo 2019-2021 e che lo faranno in caso di accoglimento della proposta normativa),
 - b) da nuove domande provenienti da nuovi assicurati;
- che la durata del riscatto sia pari a 24 mesi per lavoratori dipendenti e 12 mesi per lavoratori autonomi
- che l'onere medio da riscatto sia pari a 19.620 euro;
- che tutti gli interessati optino per la rateizzazione decennale.

Di seguito la proiezione decennale delle maggiori entrate contributive.

**Stima delle entrate contributive derivanti da riscatto dei periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa
Biennio 2024-2025
(complesso dei lavoratori)**

Effetti positivi per finanza pubblica (+)/Effetti negativi per finanza pubblica(-)
(in milioni di euro)

Anno	Numero assicurati che esercitano la facoltà di riscatto (unità)	Effetto finanziario lordo fisco
2024	600	1,11
2025	600	2,24
2026	0	2,24
2027	0	2,24
2028	0	2,24
2029	0	2,24
2030	0	2,24
2031	0	2,24
2032	0	2,24
2033	0	2,24

Si precisa che i maggiori contributi derivanti da tale riscatto genereranno sia anticipi temporali sia maggiori importi di pensione che, stante la condizione di periodo da valutare con il sistema contributivo (e quindi corsi di studio post 1995), si riferiscono, implicitamente, ad iscritti "giovani" i cui corrispondenti oneri pensionistici saranno corrisposti oltre il decennio di previsione.

ART. 28



(Disposizioni in materia di adempimenti contributivi)

Comma 1 Al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS sono tenute a trasmettere, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, all'Istituto nazionale di previdenza sociale esclusivamente le denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Va evidenziato che i contributi omessi riferiti a periodi ante 2005 e non accertati (e notificati) entro il termine del 31 dicembre 2023 saranno da considerarsi prescritti stante la disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 10-bis, della legge 8 agosto 1995, n. 335 così come modificata dall'articolo 9, comma 1, lett. a) del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.14 (cd. "Milleproroghe 2023").

L'esigenza di una disposizione di questo tenore deriva dalle difficoltà riscontrate nella ricostruzione dei dati contributivi per i periodi ante 2005 per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche iscritti alle gestioni ex-INPDAP, periodi nei quali la comunicazione delle informazioni ai fini contributivi è stata effettuata con sistemi diversi nel tempo che hanno dato luogo a notevoli criticità.

Con l'introduzione, dal gennaio 2005, del sistema delle denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la verifica della contribuzione versata e la conseguente alimentazione delle posizioni assicurative è stata standardizzata e messa a regime.

La norma, dichiarando assolti gli obblighi contributivi per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, fa decadere la pretesa creditoria dell'INPS (ex-INPDAP) nei confronti dei datori di lavoro pubblici che può essere stimata nell'ammontare di 200 milioni di euro in riferimento all'anno 2022. La stima include anche la quota di contributi a carico del lavoratore correttamente trattenuta dal datore di lavoro pubblico al momento del pagamento della retribuzione.

Tale ammontare annuo di introiti da regolarizzazioni potrà essere considerato esigibile solo se accertato entro la fine del corrente anno, in relazione al termine di sospensione della prescrizione (31/12/2023) stabilito dall'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.14.

Nell'ipotesi in cui la contribuzione da regolarizzazione sia considerata dovuta anche negli anni successivi al 2023, si può stimare che tali somme ammontino a 200 milioni di euro annui per il prossimo decennio. Si evidenzia che la liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l'intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione, non assistiti dal versamento dei contributi. Non sorgono quindi ulteriori oneri pensionistici legati al riconoscimento dei periodi oggetto di regolarizzazione. L'Inps è tenuto a erogare la pensione indipendentemente dal versamento dei contributi come se lo stesso fosse avvenuto regolarmente; pertanto, gli effetti sono già previsti nel bilancio dell'Istituto e sono scontati sui tendenziali di finanza pubblica.

Gli importi dovuti a titolo di regolarizzazioni sono da considerarsi neutri ai fini dei saldi di finanza pubblica considerando la Pubblica Amministrazione nel suo complesso perché trattasi di regolazioni fra pubbliche amministrazioni. Non lo sono per il singolo Ente, che difatti si trova sgravato dell'obbligo di versare contribuzione risalente nel tempo a fronte di avvisi di addebito emessi dall'INPS.

La disposizione comporta oneri per minori entrate contributive con effetti sul solo saldo netto da finanziare per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

Commi 2-3 La disposizione prevede che i risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 costituiscono economie di spesa per le amministrazioni interessate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

ART. 29
(Rideterminazione indicizzazione pensioni per l'anno 2024)

Commi 1-2 La disposizione è diretta a ridurre parzialmente il grado di indicizzazione previsto dall'articolo 1, comma 309, della legge n. 197/2022, nell'anno 2024 esclusivamente per le pensioni complessivamente



superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS portandolo da 32 punti percentuali a 22 punti percentuali.

Dalla disposizione derivano effetti positivi per la finanza pubblica. Tali economie strutturali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, che prevedono strutturalmente un contenimento disavanzo pubblico, alla progressiva riduzione dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e alla progressiva ricostituzione di un adeguato livello di avanso primario, secondo quanto programmato in relazione al percorso di riduzione del debito pubblico, mantenendo comunque un bilanciamento di valori che oltre alle esigenze di finanza pubblica consideri l'adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico.

Tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) distribuzione monte pensioni in relazione a pensioni complessivamente inferiori a determinate soglie (dati 2022):
 - a. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente pari o inferiori a quattro volte trattamento minimo INPS: circa 54,1%;
 - b. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a quattro volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 15,7%;
 - c. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a cinque volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS: circa 9,3%;
 - d. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a sei volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS: circa 9,0%;
 - e. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a otto volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS: circa 4,2%;
 - f. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a dieci volte trattamento minimo INPS: circa 7,7%
- b) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – ai fini della indicizzazione 2024 – stima anno 2023: circa 313,8 mld di euro;
- c) tasso di indicizzazione in linea con quanto previsto sulla base dei più aggiornati elementi e in NADEF 2023 e coerente con le previsioni scontate nel Conto PA della predetta NADEF 2023. In particolare, l'indicizzazione 2024 è computata in base ad un tasso del 5,6 per cento (previsione tasso di inflazione, variazione indice foi nt per l'anno 2023);

derivano i seguenti effetti finanziari:

(valori in mln di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Minore spesa pensionistica (lordo effetti fiscali)	(135)	(135)	(135)	(134)	(133)	(131)	(130)	(128)	(126)	(123)
Minore spesa pensionistica (netto effetti fiscali)	77	77	77	76	75	74	73	72	71	69

ART. 30
(Misure di flessibilità in uscita)



Comma 1-2 La disposizione è diretta a prorogare per l'anno 2024 le complessive disposizioni relative alla prestazione c.d. ape sociale con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 179, lettere da a) a d) della legge n. 232/2016 prevedendo una modifica rispetto alla precedente applicazione diretta a incrementare il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi. Tenuto conto degli elementi di monitoraggio disponibili per l'applicazione della misura in esame per il 2022 che evidenziano una generazione di beneficiari (sostanzialmente in via di conferma anche per i 2023) di circa 16.600 deriva la necessità di incrementare la relativa autorizzazione di spesa per gli accessi 2024, stimati in circa 12.500, conseguendone i seguenti maggiori oneri:

	Numero di prestazioni vigenti alla fine dell'anno (mgl di unità)	Oneri (mln di euro)
2024	12,5	85
2025	11,1	168
2026	8,0	127
2027	3,4	67
2028	0,0	24
2029	0,0	0

Comma 3 La disposizione intende prorogare il regime c.d. opzione donna, come modificato dall'articolo 1 comma 292 della legge n. 197/2022 per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 2022, anche per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 2023 modificando tali requisiti mediante l'aumento di un anno del requisito anagrafico, che passa da sessanta anni a sessantuno anni.

La norma estende l'ammissione al beneficio anche alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2023 mediante la selezione dei beneficiari che opera su due piani concomitanti:

- riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che:
 - a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancati;
 - b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
 - c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- modifica del requisito anagrafico da maturare congiuntamente ai 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2023, che viene elevato a 61 anni con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. La riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessantuno anni si applica a prescindere dal numero dei figli per le lavoratrici di cui alla lettera c)

È confermato il regime delle decorrenze già applicato per le precedenti proroghe che comporta per le lavoratrici autonome che la prima decorrenza utile sia il 1° agosto 2024 e potendo uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi cinque mesi dell'anno 2023. Per le lavoratrici dipendenti il posticipo dalla data di maturazione dei requisiti è di almeno 12 mesi. Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari complessivi, con il dettaglio delle singole voci di costo. Il numero delle lavoratrici aderenti è stato stimato, prudenzialmente, anche tenendo conto dei dati di monitoraggio, ancorché parziali (anche per l'operare del regime delle decorrenze e un accesso graduale nel tempo), relativi alla prestazione di cui al comma 292 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022 che a tutto settembre 2023 registrano domande pari a 2.228, nonché dell'incremento del requisito anagrafico di un anno.



Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (mgl)	Onera (+) /risparmio (-) Pensioni (mln € lordo degli effetti fiscali)	Onera (+) /risparmio (-) TFS (mln €)		Onera (+) /risparmio (-) Totale (mln €) (netto degli effetti fiscali)
			lordo fisco	netto fisco	
2024	2,2	16,1	0	0	16,1
2025	3,0	44,9	0	0	44,9
2026	4,0	59,8	17,1	14,2	74,0
2027	3,0	59,9	20,9	17,4	77,3
2028	2,0	46,8	14	11,6	58,4
2029	1,0	25,3	5,1	4,3	29,6
2030	0,0	1,2	-0,7	-0,5	0,7

Comma 4 La disposizione in esame consente agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un accesso anticipato alla pensione che richiede, contemporaneamente, la maturazione di almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi nel solo anno 2024. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2024 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni INPS, escludendo conseguentemente tutte le casse professionali. Analogamente a 62-38 (c.d. Quota 100, per i soggetti che maturano i requisiti nel triennio 2019-2021), 64-38 (c.d. Quota 102, per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2022), per 62-41 (c.d. Quota 103) del 2023 anche per 62-41 (c.d. Quota 103) del 2024, dalla decorrenza del trattamento scatta un divieto di cumulo reddituale fino all'età pensionabile di vecchiaia con unica deroga di una soglia di cumulabilità di 5.000 euro di lavoro autonomo occasionale (Articolo 67 c. 1 lett. I TUIR).

Gli iscritti del comparto privato e autonomo che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2024 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi (per chi matura i requisiti nel 2023 tale posticipo è pari a tre mesi).

I dipendenti pubblici che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2024 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi (per chi matura i requisiti nel 2023 tale posticipo è pari a sei mesi). Si applicano sempre per i pubblici dipendenti, le regole per l'erogazione del TFR/TFS già previste per la c.d. Quota 100, la c.d. Quota 102 e la c.d. Quota 103 (Articolo 23 del d.l. n. 4/2019) del 2023, al fine di evitare l'insorgenza di nuovi e maggiori oneri.

In via innovativa rispetto alla misura c.d. Quota 103 del 2023 (per la quale è previsto che la pensione anticipata possa essere erogata per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo, limite applicato in via temporanea fino alla maturazione del requisito di cui all'articolo 24, comma 6 del DL n. 2021/2011), per la c.d. Quota 103 del 2024 è previsto invece un abbattimento permanente della pensione derivante dall'applicazione integrale del sistema di calcolo contributivo cui si aggiunge la soglia transitoria per l'importo in liquidazione del trattamento anticipato ridotta a 4 volte il trattamento minimo rispetto al valore di 5 volte il trattamento minimo previsto per chi matura i requisiti nel 2023..

Le percentuali di riduzione del trattamento pensionistico derivanti dall'applicazione integrale del sistema contributivo incidono ovviamente in misura significativamente inferiore sul trattamento pensionistico complessivo essendo la quota retributiva corrispondente ad un numero di anzianità contributive inferiore. Tuttavia, va considerato che il canale di pensionamento in esame consente un anticipo del pensionamento significativamente ridotto rispetto alla distanza temporale tra il requisito anagrafico minimo, pur tenendo conto del regime delle decorrenze, e l'età di 67 anni. Infatti, la misura dell'anticipo va soprattutto parametrata alla distanza tra il requisito contributivo di 41 anni e i requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata indipendentemente dall'età anagrafica (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Quindi è di evidenza che di fronte a anticipi massimi inferiori a 1 anno e 10 mesi per gli uomini (per effetto del differente regime delle decorrenze l'anticipo massimo si riduce rispetto al



differenziale tra i requisiti di accesso in misura pari al differenziale tra i regimi delle decorrenze in vigore per le due tipologie di pensionamento) e inferiori a 10 mesi per le donne (per lo stesso motivo sopra rappresentato) la presenza di una penalizzazione permanente del trattamento pensionistico, ancorché ridotta e comunque di fatto calcolabile a partire dall'età di 63 anni, anche per l'operare del citato regime delle decorrenze, può condizionare le scelte comportamentali.

Sulla base della stima dei potenziali soggetti interessati, delle considerazioni sopra esposte, di una distribuzione comunque prudenziale delle adesioni e degli accessi al pensionamento, derivano i seguenti maggiori oneri che tengono conto anche degli oneri per anticipo di TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato per le aziende sopra 50 dipendenti per i quali la prestazione è a carico della finanza pubblica.

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno	Oneri(+)/risparmi(-) pensionistici (milioni di euro al loro degli effetti fiscali)	Oneri(+)/risparmi(-) TFR (milioni di euro al loro degli effetti fiscali)	Oneri(+)/risparmi(-) TFR (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)	Oneri(+)/risparmi(-) oneri complessivi (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
	(migliaia di unità)				
2024	17,0	112,0	50,0	37,0	149,0
2025	25,0	804,0	42,0	31,0	835,0
2026	3,0	414,0	-79,0	-59,0	355,0
2027	0,0	-151,0	-12,0	-9,0	-160,0



Comma 5 La disposizione prevede che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi di 62 anni e 41 anni di contributi al 31 dicembre 2024 possano rinunciare all'accreditto contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. Sulla base della stima di adesione di circa 6.500 soggetti che si ritiene prudenziale, anche in considerazione alle valutazioni effettuate in materia di costi per anticipo del pensionamento con la maturazione dei requisiti in esame, derivano le seguenti minori entrate contributive, parimenti valutate prudenzialmente in relazione alle possibili tipologie di soggetti che possono aderire.

(valori in mln di euro)

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	effetto fiscale indotto	Minori entrate contributive al netto effetti fiscali	Minore spesa pensionistica al lordo fisco	effetto fiscale indotto	Minore spesa pensionistica netto fisco	Effetto complessivo
2024	-14,0	5,3	-8,7	0	0	0	-8,7
2025	-28,6	10,9	-17,7	0	0	0	-17,7
2026	-29,2	11,1	-18,1	0	0	0	-18,1
2027	-29,8	11,3	-18,5	0	0	0	-18,5
2028	-30,4	11,6	-18,8	0	0	0	-18,8
2029	-15,5	5,9	-9,6	4,4	-1,5	2,9	-6,7
2030	0	0	0	8,9	-3,1	5,8	5,8
2031	0	0	0	9,0	-3,2	5,8	5,8
2032	0	0	0	9,1	-3,2	5,9	5,9
2033	0	0	0	9,2	-3,2	6	6,0

ART. 31

(Indennità di discontinuità reddituale - ISCRO)



Commi 1-14 La disposizione è diretta a mettere a regime dal 2024 la prestazione ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) per i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'indennità è riconosciuta in presenza dei seguenti requisiti:

- a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al DL n. 48/2023;
- c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente la presentazione della domanda;
- e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.

L'indennità, pari al 25 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa. L'importo di cui non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente. La prestazione non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa. La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.

L'indennità è comunque riconosciuta nell'ambito del limite di spesa corrispondente agli oneri riportati nella sottoindicata quantificazione. Per far fronte a tali oneri per gli assicurati in esame è comunque previsto un contributo pari a 0,35 punti percentuali dall'anno 2024. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. L'erogazione dell'indennità è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.

Considerando i seguenti parametri:

- a) spesa per prestazioni consuntivo 2022: 12 mln di euro
- b) Stima numero beneficiari annui: 4.500
- c) Monte reddituale (2022): 6,4 mld di euro. Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2023 deliberato il 27 settembre 2023.

Derivano i seguenti effetti finanziari:

ISCRO - Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa



Proiezione decennale dei contributi e della spesa per indennità secondo la proposta di stabilizzazione				
Anno	Contributi (lordo fisco)	Contributi (netto fisco)	Oneri	Risultato di esercizio oneri (-)/risparmio (+)
<i>(milioni di euro)</i>				
2024	18,8	13,3	16	-2,7
2025	25,5	21,7	20,4	1,3
2026	25,8	20,8	20,8	0
2027	26,5	21,2	21,2	0
2028	27,2	21,8	21,6	0,2
2029	28	22,4	21,7	0,7
2030	28,8	23	22,1	0,9
2031	29,6	23,7	22,5	1,2
2032	30,4	24,4	23	1,4
2033	31,3	25	23,4	1,6

ART. 32
(Modifica della misura dell'indennità di malattia della gente di mare)

Comma 1 Il lavoro marittimo è caratterizzato da una disciplina speciale sia del contratto di lavoro che dell'indennità di malattia come di seguito sintetizzato:

Prestazione	Descrizione
Malattia fondamentale (Art. 6 RDL n. 1918/1937, convertito in legge 24 aprile 1938, n. 831)	L'indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale è erogata ai componenti degli equipaggi assicurati nel caso di malattia che si manifesta durante l'imbarco impedendo la prosecuzione della navigazione. La misura è pari al 75% della retribuzione percepita nei 30 gg precedenti lo sbarco. Viene concessa per la durata massima di un anno.
Malattia complementare (art. 7 RDL 1918/1937, convertito in legge n. 831 del 1938)	L'indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare è erogata, per le malattie insorte entro 28 giorni dallo sbarco, ai componenti degli equipaggi delle categorie dei natanti di cui all'articolo 7 del RDL n. 1918/1937 medesimo. La misura è pari al 75% della retribuzione percepita nei 30 gg precedenti lo sbarco. Viene concessa per la durata massima di un anno.
Malattia per marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.) sono i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato	I marittimi in continuità di rapporto di lavoro e di disponibilità retribuita hanno diritto, oltre alla indennità di malattia fondamentale e di malattia complementare, alla corresponsione di un'indennità giornaliera per inabilità temporanea da malattia che si manifesta dopo



	<p>il 28 giorno ed entro il 180° giorno dallo sbarco.</p> <p>La misura è pari al 50% per i primi 20 gg, al 66,66% dal 21° al 180° gg della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia.</p>
Temporanea Inidoneità all'imbarco (Legge Focaccia legge 16 ottobre 1962, n. 1486)	Destinatari sono i marittimi di I e II categoria che, al termine di un periodo di inabilità per malattia o infortunio siano giudicati temporaneamente non idonei all'espletamento dei servizi della navigazione.

Il regime speciale di indennità di malattia si presenta più favorevole, sia nell'ammontare che nella durata, rispetto alla malattia comune. In genere, infatti, l'indennità di malattia per i lavoratori non marittimi varia tra il 50% e il 66% della retribuzione giornaliera, mentre per i marittimi l'importo è pari al 75% (105 euro al giorno rispetto ai 40 dei lavoratori non marittimi).

Le differenze e le caratteristiche di tale prestazione sono di seguito riassunte:

- a. per malattia si intende l'inabilità e non l'incapacità, come per la malattia ordinaria, al lavoro;
- b. esistono quattro distinte tipologie di prestazione (riportate nello schema sopra esposto) cui possono accedere i lavoratori marittimi in base al contratto di lavoro sottoscritto con l'armatore;
- c. l'aliquota in media è pari al 2,2%. Si precisa che le aliquote per il contributo dell'indennità economica di malattia sono in misura variabile in base al settore dal 2,22% al 3,21%;
- d. l'assistenza sanitaria al personale navigante è attribuita al Ministero della salute che le assicura in Italia dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) e dai Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN) e, ove mancanti i predetti uffici, attraverso il conferimento di incarichi ad una rete di medici fiduciari; all'estero le funzioni sono assicurate attraverso i soli incarichi attribuiti ai medici fiduciari (articolo 3 del D.P.R. n. 620 del 1980). L'assistenza sanitaria è assicurata per il tramite di ambulatori USMAF-SASN e di medici fiduciari ai marittimi in costanza di rapporto di lavoro per i periodi di imbarco, oltre che per i periodi di sosta inoperosa a terra, successivi allo sbarco, ove permanga un sotteso rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Al contrario, nell'ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco, lo sbarco comporta la cessazione del rapporto di lavoro; per tale ragione, il lavoratore cessa di essere assistito dall'USMAF-SASN e, sul piano dell'assistenza sanitaria, viene preso in carico dal SSN (o dalla corrispondente istituzione sanitaria estera).

Modifica normativa

Al fine di arginare possibili abusi nella fruizione della prestazione ed equiparare le regole della malattia dei marittimi a quella della generalità dei lavoratori dipendenti, garantendo, comunque il rispetto delle peculiarità di tale attività lavorativa la disposizione modifica la disciplina della malattia fondamentale di cui all'art. 6 della legge 24 aprile 1938 n. 831 e di quella complementare di cui al successivo art. 7 della medesima legge, intervenendo esclusivamente sull'importo della stessa.

Si prevede, infatti, al comma 1, lettera a), che l'indennità giornaliera sia commisurata al sessanta per cento della retribuzione.

Si modifica, inoltre, al comma 1, lettera b), la retribuzione presa a riferimento per il calcolo dell'indennità sia quella percepita nei trenta giorni precedenti lo sbarco per la sola parte riguardante le componenti fisse della retribuzione.

Sulla base dei dati desunti dagli archivi gestionali INPS, sono state estrapolate le informazioni con riferimento ai pagamenti delle indennità di malattia dei lavoratori marittimi avvenuti entro il 31/12/2022. Per l'anno 2021 le informazioni sono sintetizzate nella tabella seguente distintamente per malattia complementare e fondamentale.



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sbarchi avvenuti nell'anno 2021 - Pratiche pagate al 31/12/2022

Anno 2021	Malattia complementare	Malattia Fondamentale	Complesso
N° lavoratori	15.038	4.668	19.706
N° giorni medi indennizzati	68	73	69
Retribuzione complessiva media mensile (euro)	4.869	3.086	4.446
- componenti fisse	1.963	1.431	1.837
- componenti variabili	1.500	832	1.342
- ratei mensili	1.287	742	1.158
- indennità di navigazione	113	77	104
- panatica	6	4	5
Importo lordo medio malattia pro-capite (euro)	8.614	6.966	8.224
Indennità media giornaliera malattia (euro)	127	95	119
Importo complessivo erogato (milioni di euro)	129,6	32,5	162,1

Nella quantificazione degli oneri si è ipotizzata l'invarianza della platea e la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2024. Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2023 deliberato il 27 settembre 2023.

Nella tabella seguente è riportato il minor onere, rispetto alla normativa vigente, derivante dall'applicazione della disposizione in esame che consiste nella nuova misura della prestazione di malattia per i lavoratori marittimi (60% della retribuzione per le sole componenti fisse):

LAVORATORI MARITTIMI
Minor onere derivante dalla nuova misura dell'indennità di malattia
(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di euro)

Anno	Malattia Complementare	Malattia Fondamentale	Minor onere al lordo degli effetti fiscali	Minor onere al netto degli effetti fiscali
2024	90,6	21,1	111,7	86,0
2025	101,3	23,6	124,9	96,2
2026	103,6	24,1	127,7	98,3
2027	105,7	24,6	130,3	100,3
2028	107,8	25,1	132,9	102,3
2029	110,0	25,6	135,6	104,4
2030	112,2	26,1	138,3	106,5
2031	114,4	26,6	141,0	108,6
2032	116,7	27,1	143,8	110,7
2033	119,0	27,6	146,6	112,9



ART. 33
(Norma adeguamento aliquote rendimento gestioni previdenziali)

Commi 1-5 La disposizione intende modificare le percentuali di rendimento pensionistico contenute nella "Tabella A" della Legge n.965/1965 per le Gestioni pensionistiche ex-INPDAP (CPDEL, CPS, CPI) e nella "Tabella A" della Legge n.16/1986 per la Gestione degli Ufficiali giudiziari (CPUG). La finalità della disposizione è quella di assicurare una proporzionalità fra l'anzianità utile e la percentuale di rendimento pensionistico per le anzianità inferiori ai 15 anni che con l'introduzione del sistema cosiddetto "misto" ad opera della Legge n.335/95, saranno utilizzate anche nei prossimi anni per la valorizzazione delle quote retributive delle pensioni per coloro che al 31 dicembre 1995 possiedono un'anzianità utile inferiore ai 18 anni.

I valori contenuti nelle tabelle A delle Leggi n.965/1965 e n.16/1986, che tra l'altro hanno gli stessi valori fino all'anzianità di quindici anni, partono da un valore in corrispondenza dell'anzianità zero di 23,865%. Il criterio previsto dalla disposizione in esame, invece, garantisce uno sviluppo graduale e proporzionato rispetto all'incremento dell'anzianità utile, calcolato come prodotto fra la percentuale su base annua del 2,5% e il numero di anni posseduti fino all'anzianità di quindici anni, con applicazione proporzionale ai mesi per le frazioni di anno.


**Nuovi e vecchi valori contenuti
nella Tabella A (L.n. 965/65 e L.n.16/86)**

anz	L.n.965/65	Nuove aliquote
0	23,865%	0,000%
1	24,456%	2,500%
2	25,093%	5,000%
3	25,775%	7,500%
4	26,502%	10,000%
5	27,275%	12,500%
6	28,093%	15,000%
7	28,956%	17,500%
8	29,865%	20,000%
9	30,819%	22,500%
10	31,819%	25,000%
11	32,865%	27,500%
12	33,955%	30,000%
13	35,091%	32,500%
14	36,273%	35,000%
15	37,500%	37,500%

La percentuale annua utilizzata è pari ad un quindicesimo del coefficiente previsto al quindicesimo anno $37,5\%/15 = 2,5\%$ e corrisponde a quella media complessiva prevista su 40 anni di anzianità $100\%/40 = 2,50\%$.



**Grafico - Nuovi e vecchi valori contenuti
nella Tabella A (L.n. 965/65 e L.n.16/86)**



La nuova tabella non prevede modifiche per le anzianità superiori a 15 anni tenuto conto delle disposizioni introdotte dalla Legge n.724/94 ai fini dell'allineamento delle percentuali di rendimento dei fondi esclusivi con quelle vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

Per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, si applicheranno i nuovi coefficienti per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolarsi secondo il sistema retributivo per i quali è previsto l'applicazione della Tabella A della Legge n.965/65.

Il differenziale delle quote retributive sarà via via più consistente al diminuire dell'anzianità utile posseduta al 31.12.1994.

Per quanto concerne l'utilizzo delle nuove aliquote di rendimento ai fini del calcolo degli oneri di riscatto per le quote retributive, il costo dei riscatti subirà un aumento rispetto alla normativa vigente, in relazione alla più accentuata dinamica di crescita dei coefficienti al crescere dell'anzianità. Tali maggiori entrate in via cautelativa, non sono state quantificate nella stima degli effetti finanziari della norma.

I risparmi derivanti dall'applicazione delle nuove aliquote sono riportati in milioni di euro con segno negativo nella tabella che segue, con una proiezione ventennale

Nell'ultima colonna figurano i valori complessivi al netto della tassazione IRPEF e relative addizionali considerando un'aliquota marginale media del 35%.

**Effetti conseguenti alla modifica
della tabella A della L.n.965/65 e della Tabella A della L.n.16/86
Onere (+) / risparmio (-) (mln €)**

Anno	CPDEL	CPS	CPI	CPUG	COMPLESSO	COMPLESSO
					(lordo fisco)	(netto fisco)
2024	-10,3	-7,1	-0,2	-0,1	-17,7	-11,5
2025	-45,1	-20,2	-0,7	-0,4	-66,4	-43,2
2026	-106,9	-39,8	-1,7	-0,7	-149,1	-96,9
2027	-180,9	-59,5	-2,8	-1,1	-244,3	-158,8
2028	-280,8	-85,8	-4,2	-1,7	-372,5	-242,1
2029	-402,5	-113,2	-5,6	-2,3	-523,6	-340,3
2030	-555,1	-148,1	-7,5	-3	-713,7	-463,9
2031	-722,9	-182,8	-10	-3,8	-919,5	-597,7
2032	-918,2	-230,7	-13,5	-4,7	-1.167,1	-758,6



2033	-1.123,40	-272,2	-17,4	-5,7	-1.418,7	-922,2
2034	-1.359,30	-319,8	-21,7	-6,8	-1.707,6	-1.109,9
2035	-1.597,80	-358,8	-26	-8	-1.990,6	-1.293,9
2036	-1.839,20	-405,6	-30,1	-9,2	-2.284,1	-1.484,7
2037	-2.049,60	-437,5	-33,6	-10,2	-2.530,9	-1.645,1
2038	-2.232,10	-462,9	-36,5	-11,2	-2.742,7	-1.782,8
2039	-2.368,40	-487,4	-39,2	-12,1	-2.907,1	-1.889,6
2040	-2.489,20	-516,2	-42	-12,9	-3.060,3	-1.989,2
2041	-2.588,00	-546,6	-44,4	-13,7	-3.192,7	-2.075,3
2042	-2.708,50	-595,1	-47	-14,4	-3.365,0	-2.187,3
2043	-2.805,20	-634,8	-49,3	-14,9	-3.504,2	-2.277,7

Il numero delle pensioni vigenti interessate alla modifica della tabella A della L.n.965/65 e della Tabella A della L.n.16/86 è riportato anno per anno nella tabella che segue.

**Numero delle pensioni vigenti interessate dalla modifica
della Tabella A della L.n.965/65 e della Tabella A della L.n.16/86
(numeri in migliaia)**

Anno	CPDEL	CPS	CPI	CPUG	COMPLESSO
2024	27,1	3,8	0,4	0,2	31,5
2025	72,9	7,3	1	0,3	81,5
2026	132,8	12,3	1,8	0,4	147,3
2027	179,5	16,3	2,5	0,6	198,9
2028	233,7	20,6	3,1	0,7	258,1
2029	282,7	23,9	3,7	0,8	311,1
2030	333,5	27,5	4,4	1	366,4
2031	377,6	30,7	5,1	1,1	414,5
2032	424,2	34,3	6	1,3	465,8
2033	464,2	37,2	6,7	1,4	509,5
2034	508,1	40,3	7,5	1,5	557,4
2035	544	43	8,1	1,7	596,8
2036	579,5	45,7	8,7	1,8	635,7
2037	607,6	47,7	9,1	1,9	666,3
2038	632,9	49,5	9,4	2	693,8
2039	646,8	51	9,6	2,1	709,5
2040	653,9	52,1	9,8	2,1	717,9
2041	659	53,3	10,1	2,2	724,6
2042	662,6	54,9	10,2	2,2	729,9
2043	664,2	55,6	10,3	2,2	732,3

